

VIDEOSORVEGLIANZA

IN ASSENZA DEGLI ADEMPIMENTI ART.4 L.300/70 SANZIONI ANCHE SE L'IMPIANTO NON E' FUNZIONANTE



Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota **1 giugno 2016, n. 11241**, ha ribadito che è vietata l'installazione del sistema videosorveglianza prima delle autorizzazioni richieste ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970. Nel caso di verifica in sede delle autorità competenti, anche a fini del rilascio dell'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, saranno elevate sanzioni se l'impianto risulta già installato anche se non funzionante.

IQUALI SONO GLI OBBLIGHI PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA?

Sempre più spesso da parte delle aziende vengono utilizzati sistemi di videosorveglianza. Molti imprenditori installano tali sistemi senza essere consapevoli degli obblighi che sono tenuti ad osservare e per questo si espongono a sanzioni che non sono solo di carattere amministrativo.

Ripiloghiamo brevemente gli adempimenti da osservare, come indicato dal provvedimento in materia di videosorveglianza 8 Aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati Personali.

Verifica preliminare DPL territorialmente competente

Nel caso che il sistema sia installato in aree dove anche solo occasionalmente transitino dei dipendenti. Le telecamere non possono essere installate prima della verifica da parte della DPL.

Studio Athena di S. Algerio

Accordo con le RSU

Sostituisce la verifica preliminare nel caso siano presenti RSU in azienda. Precede l'installazione delle telecamere.

Certificato di conformità dell'installatore

Ai sensi del punto 25 del Disciplinare B allegato al Codice Privacy, l'installatore del sistema deve rilasciare un'attestato di conformità dell'impianto a quanto previsto dalla vigente normativa per la protezione dei dati personali.

Tempi di conservazione delle registrazioni

Le registrazioni possono essere mantenute per massimo 24 ore , fatte salve particolari esigenze quali chiusure per festività, ferie. Tale periodo non può essere in ogni caso superiore a sette giorni. Per conservare le immagini per un periodo maggiore è necessario procedere ad una richiesta di verifica preliminare al Garante. Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte comporta l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 162, comma 2-ter del Codice (pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.)

Informativa ex art. 13

Il Codice privacy, pur raccomandando un'informativa esaustiva da mettere in ogni caso a disposizione, autorizza l'uso di una informativa breve in forma grafica . Tale informativa deve essere apposta prima dell'ingresso dell'area sottoposta a videosorveglianza e deve essere compilata in ogni sua parte. Il cartello deve in ogni caso indicare le finalità della videosorveglianza ed il titolare che la effettua.

Devono poi essere osservate le le prescrizioni relative a nomina amministratore di sistema, incaricati e quanto altro previsto dal Codice essendo le immagini dati personali a tutti gli effetti.

(Studio Athena di S. Algerio – riproduzione riservata)